



# **PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALLA TRASFORMAZIONE DELL'AZIENDA AUTONOMA DI STATO PER I SERVIZI PUBBLICI IN SOCIETÀ PER AZIONI**

## **TITOLO I**

### **COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E ORGANI DELLA SOCIETÀ**

#### **Art. 1.**

##### **COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E DEFINIZIONI**

Vista la Legge 20 novembre 2001 n.119, la Legge 28 giugno 2005 n 95 e l'art. 91 della Legge 22 dicembre 2010 n. 194, la presente legge disciplina le modalità per la costituzione di una Società per Azioni di proprietà pubblica allo scopo di trasformare l'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (A.A.S.S.) in un soggetto di Diritto Privato denominato Azienda Ambiente e Servizi San Marino S.p.A. (brevemente A.A.S.S. S.p.A.) dotato di personalità giuridica, di autonomia gestionale e finanziaria a cui saranno demandate le competenze stabilite dalla presente legge.

Ai sensi della presente legge si intende per:

- a) Società: la Società per Azioni di diritto privato di cui all'art. 1 alla quale sono affidati le funzioni e gli scopi di cui al successivo articolo 3;
- b) Legge sulle Società: la Legge 23 Febbraio 2006, n. 47, successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 2.**

##### **SCOPI**

La trasformazione dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (A.A.S.S.) in Società per Azioni ha lo scopo di:

- permettere una corretta impostazione di amministrazione e controllo delle diverse aree operative;
- ridurre i costi di gestione ed aumentare l'efficienza e la flessibilità dei processi nell'ambito di un quadro normativo semplificato ed in continua evoluzione;
- avvicinare i servizi agli utenti cogliendo rapidamente le istanze di crescita e le opportunità del mercato;
- valorizzare le risorse interne, la crescita e la diffusione delle competenze di eccellenza;
- rendere compatibile il bilancio dell'A.A.S.S. con i criteri internazionali riservati agli operatori del settore energetico e dei servizi al fine di non pregiudicare le relazioni economiche e le potenziali sinergie dell'Azienda con soggetti esteri;
- effettuare interventi nella produzione di beni e nella gestione di servizi pubblici destinati al soddisfacimento di necessità ed a promuovere lo sviluppo socio-economico della Repubblica, secondo le regole della massima economicità allo scopo di conseguire l'efficienza produttiva e di rendere, alla collettività, servizi al minor costo anche nel rispetto della sostenibilità ambientale.

Alla Azienda Ambiente e Servizi San Marino S.p.A. compete il controllo e la vigilanza sulla gestione delle attività e delle funzioni di cui al successivo articolo 3, l'elaborazione di proposte,



REPUBBLICA DI SAN MARINO

SEGRETERIA DI STATO PER IL TURISMO,  
SPORT, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E  
RAPPORTI CON L'A.A.S.S.

atti e iniziative finalizzate ad una gestione efficiente, economica e trasparente dei settori alla stessa affidati.

### **Art. 3.**

#### **FUNZIONI**

Alla Azienda Ambiente e Servizi San Marino S.p.A. sono demandate in via esclusiva le seguenti funzioni:

- l'acquisto, la vendita, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica ivi compresi la manutenzione delle infrastrutture ed i servizi correlati;
- l'acquisto, la vendita, il trasporto e la distribuzione del gas ivi compresi la manutenzione delle infrastrutture ed i servizi correlati;
- l'approvvigionamento, la vendita, il trasporto e la distribuzione dell'acqua ivi compresi la manutenzione delle infrastrutture ed i servizi correlati;
- la realizzazione e gestione dei servizi della rete fognaria ivi compresi la manutenzione delle infrastrutture ed i servizi correlati;
- la gestione dei rifiuti ivi compresi la manutenzione delle infrastrutture ed i servizi correlati;
- ogni altro servizio che da successiva Legge o Decreto sia demandato alla sua competenza.

L'Azienda Ambiente e Servizi San Marino S.p.A. ha inoltre competenza per la realizzazione e gestione di reti dati ivi compresi la manutenzione delle infrastrutture ed i servizi correlati.

L'Azienda Ambiente e Servizi San Marino S.p.A. garantisce l'erogazione dei servizi di cui al comma che precede favorendo la stipula di convenzioni e di accordi internazionali di settore che saranno sottoposti all'approvazione delle autorità competenti.

L'Azienda Ambiente e Servizi San Marino S.p.A. offre servizi alla stessa delegati dalla Pubblica Amministrazione e dal Settore Pubblico Allargato, svolge attività di ricerca e valorizzazione in tutti i settori di propria competenza e, nell'osservanza dei limiti e delle prescrizioni di legge vigenti, ogni altra attività funzionale e strumentale allo sviluppo dei propri settori di intervento.

L'Azienda Ambiente e Servizi San Marino S.p.A. è tenuta ad adempiere alle funzioni di cui al comma che precede e non potrà rifiutare l'erogazione dei servizi, qualora non ricorra una giusta causa o giustificato motivo.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione della Società potranno essere subappaltate attività relative all'espletamento delle funzioni della Società.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno essere emanati appositi regolamenti applicativi per le funzioni di cui al presente articolo anche orientate a favorire indirizzi applicativi improntati a criteri di valorizzazione delle sensibilità ambientali.

Eventuali altre nuove funzioni determinatesi a seguito di mutate esigenze o necessità potranno essere ampliate, ridotte o modificate con Decreto Delegato.

### **Art. 4.**

#### **TIPO DI SOCIETÀ, CAPITALE SOCIALE, AUMENTI DI CAPITALE SOCIALE**

L'Azienda Ambiente e Servizi San Marino S.p.A. deve essere costituita nella forma della Società per azioni, secondo le norme di cui alla Legge 23 Febbraio 2006, n. 47 e successive modifiche. In particolare, il Capitale Sociale minimo non dovrà essere inferiore a quanto stabilito dall'art. 13 della citata Legge 47/ 2006 e successive modifiche.



REPUBBLICA DI SAN MARINO

SEGRETERIA DI STATO PER IL TURISMO,  
SPORT, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E  
RAPPORTI CON L'A.A.S.S.

Il capitale della Società è interamente di proprietà della Eccellentissima Camera. Con deliberazione del Consiglio Grande e Generale potrà disporsi l'aumento del Capitale Sociale della Società, limitatamente e solo in funzione di conferimenti previsti nel Bilancio dello Stato o a seguito di reinvestimento di utili prodotti dalla Società.

Lo Statuto della Società determinerà il valore del Capitale Sociale ai fini della costituzione della Società stessa. Il Capitale Sociale corrisponderà al valore patrimoniale determinato dal bilancio di esercizio dell'ultimo anno di operatività dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici, definito secondo i criteri espressi al successivo articolo 33.

Alla costituzione e sottoscrizione del Capitale Sociale della Società, così come alle assemblee sia ordinarie che straordinarie della stessa, partecipano i Sindaci di Governo in rappresentanza dell'Ecc.ma Camera.

## **Art. 5.**

### **STATUTO**

L'Azienda Ambiente e Servizi San Marino S.p.A. è retta ed organizzata, per quanto non disposto dalla presente legge, secondo uno statuto che deve determinare:

- la denominazione della Società per Azioni;
- gli scopi e funzioni della Società così come individuati al precedente articolo 3;
- durata della Società;
- sede della Società;
- il capitale sociale della Società, ivi compresi gli aumenti dello stesso così come previsto al precedente articolo 4;
- le norme relative alla detenzione delle azioni come previsto al precedente articolo 4;
- le norme relative alla convocazione ed al funzionamento dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria;
- la distinzione delle competenze dell'assemblea ordinaria rispetto a quella straordinaria ed i relativi quorum costitutivi e deliberativi;
- il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, i requisiti anche di onorabilità degli stessi, i motivi di decadenza e di incompatibilità, le competenze ed attribuzioni del Presidente e dei suoi sostituti e dei membri del Consiglio di Amministrazione, le modalità attinenti alla convocazione ed al funzionamento delle riunioni del Consiglio e allo svolgimento delle relative sedute;
- il numero dei componenti il Collegio Sindacale, i requisiti anche di onorabilità degli stessi, i motivi di decadenza e incompatibilità, le norme relative alla convocazione ed al funzionamento delle riunioni ed alle deliberazioni del collegio stesso;
- le norme inerenti alla nomina, i poteri, i requisiti anche di onorabilità ivi compresi i motivi di decadenza e incompatibilità del Direttore;
- le norme per la nomina della Società di Revisione;
- le norme gestionali, contabili, finanziarie relative alla gestione economica della Società;
- le norme per la redazione del Bilancio, il conto profitti e perdite e la nota integrativa;
- le norme per la ripartizione degli utili e delle perdite ivi comprese eventuali riserve;
- le cause di scioglimento anticipato e/o la proroga della durata della Società;
- le norme relative ai settori di competenza in relazione alle funzioni e scopi di cui ai precedenti articoli 3 e 4;



REPUBBLICA DI SAN MARINO

SEGRETERIA DI STATO PER IL TURISMO,  
SPORT, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E  
RAPPORTI CON L'A.A.S.S.

- il rinvio, per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Legge, alla Legge 23 Febbraio 2006, n. 47 e successive modifiche.

Lo statuto dovrà essere approvato con deliberazione del Congresso di Stato e le sue modifiche da approvarsi in assemblea dei soci verranno anch'esse adottate previa deliberazione del Congresso di Stato.

## **Art. 6.**

### **ORGANI DELLA SOCIETÀ**

Sono organi della Società:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Direttore Generale;
- il Collegio Sindacale;
- la Società di Revisione.

## **Art. 7.**

### **ASSEMBLEA**

L'Assemblea è formata dal socio unico della Società.

Per la quota relativa all'intero capitale sociale della Società di proprietà della Eccellentissima Camera, la rappresentanza in assemblea sia ordinaria che straordinaria è demandata ai Sindaci di Governo.

In caso di assenza o impedimento di entrambi i Sindaci di Governo, la delega alla partecipazione alle assemblee viene demandata, con deliberazione del Congresso di Stato, a due dei suoi membri, fra cui il Segretario di Stato con delega ai rapporti con l'A.A.S.S. S.p.A.

## **Art. 8.**

### **CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria e si convoca in prima e seconda convocazione.

Essa si riunisce almeno una volta all'anno nei termini previsti dalla Legge per l'approvazione del bilancio sociale.

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea, convocata per adempimenti statuari o su richiesta dei Sindaci di Governo, é tenuta normalmente presso la sede Sociale della Società e comunque nel territorio della Repubblica di San Marino, previo avviso di convocazione da inviarsi mediante lettera raccomandata almeno 8 (otto) giorni prima della riunione.

Nell'avviso devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo della riunione e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Nella convocazione devono essere indicati anche il giorno, l'ora e il luogo della seconda convocazione, che può essere fatta nello stesso giorno della prima oppure entro tre giorni da quello della prima convocazione.



REPUBBLICA DI SAN MARINO

SEGRETERIA DI STATO PER IL TURISMO,  
SPORT, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E  
RAPPORTI CON L'A.A.S.S.

L'Assemblea, ad eccezione di quella indetta per l'approvazione del Bilancio di esercizio, si reputa regolarmente costituita e legittimata a deliberare anche su argomenti non posti all'Ordine del Giorno ovvero in difetto delle formalità di convocazione quando sono presenti tutti coloro che ne hanno diritto purché non sorgano opposizioni alla trattazione degli argomenti.

In sua mancanza l'assemblea nominerà un Presidente fra gli intervenuti.

Il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario scelto anche fra i non soci.

Qualora il Presidente del Consiglio di Amministrazione non provveda alla convocazione dell'Assemblea, su richiesta dei Sindaci di Governo potrà essere richiesto al Commissario della Legge di disporre la convocazione dell'Assemblea stessa e di designare la persona che deve presiederla.

L'Assemblea può essere altresì convocata anche da un solo membro del Collegio Sindacale, in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte del Consiglio di Amministrazione ovvero, previa comunicazione ai membri del Consiglio di Amministrazione, qualora nell'espletamento del loro incarico si ravvisino fatti censurabili di rilevante gravità.

Il Consiglio di Amministrazione in caso di morte, di rinuncia o di decadenza di uno o più sindaci, se nominati, deve immediatamente convocare l'Assemblea dei soci, che deve tenersi nel termine perentorio di sessanta giorni, per provvedere alla loro sostituzione.

Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire.

## **Art. 9.**

### **DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA**

In Assemblea i Sindaci di Governo, o in caso di loro assenza o impedimento, i due membri del Congresso di Stato di cui al precedente articolo 7 rappresentano l'intero capitale sociale della Società.

L'Assemblea Ordinaria ha competenza in materia di:

- approvazione del bilancio;
- discussione e deliberazione su ogni oggetto attinente alla gestione ordinaria della Società.

L'Assemblea Straordinaria, ha invece competenza in materia di:

- modifiche statutarie previa deliberazione del Congresso di Stato così come previsto al precedente articolo 5;
- nomina del liquidatore, determinazione del suo emolumento ed i limiti dei suoi poteri;
- adozione di azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori;
- adozione di azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Collegio Sindacale, dei revisori e della società di revisione;
- scioglimento anticipato della Società e/o la proroga della sua durata.
- acquisto, permuta, conferimento e vendita a terzi di beni immobili di proprietà della Società solo a seguito dell'esercizio di diritto di prelazione da parte della Ecc.ma Camera, compreso anche il rilascio di fidejussioni;
- costituzione, surroga, postergazione, cancellazione e rinuncia ad ipoteche sui beni immobili della società nonché trascrizioni ed annotamenti di ogni genere e specie.



#### **Art. 10.**

### **VERBALI DELLE SEDUTE DELL'ASSEMBLEA**

Le deliberazioni dell'Assemblea saranno trascritte in processo verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario Verbalizzante.

#### **Art. 11.**

### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NOMINA E DURATA**

L'Azienda Ambiente e Servizi San Marino S.p.A. è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri nominati dal Consiglio Grande e Generale.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono designati:

- due componenti, tra i quali il Presidente, dal Congresso di Stato su proposta del Segretario di Stato con delega ai rapporti con l'AASS;
- due componenti dai gruppi consiliari di maggioranza;
- un componente dai gruppi consiliari di minoranza.

L'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione ha durata quinquennale, è rinnovabile per un massimo di due mandati. Il Consiglio di Amministrazione nomina, nel proprio seno, un Vicepresidente.

#### **Art. 12.**

### **INCOMPATIBILITÀ DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione è precluso ai Membri del Consiglio Grande e Generale e del Congresso di Stato, ai magistrati ed agli appartenenti ai Corpi di Polizia, ai dipendenti pubblici, ai dipendenti della Società ed a coloro che, direttamente o indirettamente, esercitano attività che possano determinare interessi contrastanti o concorrenti con gli scopi e funzioni demandate alla Società.

#### **Art. 13.**

### **REQUISITI PER LA NOMINA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E COMPENSI**

Possono ricoprire la carica di componente il Consiglio di Amministrazione i cittadini sammarinesi o residenti in possesso del godimento dei diritti civili e politici e che siano in possesso dei seguenti titoli di studio:

classi di Laurea magistrale con indirizzo amministrativo o contabile o in giurisprudenza o con indirizzo tecnico nelle discipline ingegneristiche o nelle discipline relative alla gestione del territorio e delle risorse ambientali e rurali, alla geologia, all'architettura;

o, in alternativa, siano professionisti abiliti regolarmente iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, al collegio dei Periti Industriali o al Collegio dei Geometri della Repubblica di San Marino.

Non possono ricoprire la carica di componente il Consiglio di Amministrazione e decadono immediatamente se nominati coloro che si trovino nella condizione di "Soggetto Inidoneo" ai sensi della Legge 23 Febbraio 2006, n. 47 e successive modifiche.



REPUBBLICA DI SAN MARINO

SEGRETERIA DI STATO PER IL TURISMO,  
SPORT, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E  
RAPPORTI CON L'A.A.S.S.

I componenti il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a comprovare l'esistenza dei requisiti di onorabilità che precedono avvalendosi della facoltà prevista dalla Legge sulle società, nel rispetto delle modalità stabilite dalla Legge 21 Ottobre 1988, n. 105.

Con Decreto Delegato potranno essere stabiliti ulteriori requisiti in relazione a future esigenze di competenza e professionalità per i componenti il Consiglio di Amministrazione della Società.

Ai componenti il Consiglio di Amministrazione e al Presidente spetterà un compenso determinato dall'Assemblea dei Soci della Società.

#### **Art. 14.**

### **RESPONSABILITÀ DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Le responsabilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono quelle previste dalla Legge sulle Società. Essi rispondono dei danni causati alla Società ed ai terzi per colpa grave ed inosservanza delle leggi e dei regolamenti.

#### **Art. 15.**

### **CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono convocate con avviso contenente l'ordine del giorno da spedire ai Consiglieri al domicilio da essi indicato almeno cinque giorni prima della riunione.

Nei casi di urgenza, la convocazione può essere effettuata senza rispetto del termine di cui al comma precedente purché con un giorno almeno di preavviso.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno tre dei suoi componenti ne facciano richiesta indicando gli argomenti da sottoporre al Consiglio medesimo e comunque non meno di dieci volte l'anno e senza superare l'intervallo di due mesi tra due convocazioni successive.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce altresì ogni qualvolta ne faccia richiesta il Direttore Generale ovvero almeno due membri del Collegio Sindacale.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.

#### **Art. 16.**

### **DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza del Presidente, o del Vicepresidente in assenza di questi, e di almeno tre membri del Consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di urgenza le deliberazioni possono essere assunte anche tramite indicazione autografa del proprio voto sul documento riportante il testo della delibera proposta.

In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente, o del Vicepresidente in assenza di questi, e nelle votazioni segrete la proposta s'intende respinta.

I membri del Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte a discussioni, deliberazioni, atti, contratti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale o ve l'abbiano i loro congiunti od affini entro il 2° grado.



REPUBBLICA DI SAN MARINO

SEGRETERIA DI STATO PER IL TURISMO,  
SPORT, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E  
RAPPORTI CON L'A.A.S.S.

## **Art. 17.**

### **VERBALI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario Verbalizzante scegliendolo tra i dirigenti, funzionari o dipendenti della Società. In caso di assenza od impedimento del Segretario Verbalizzante ne adempie le funzioni altro dirigente o funzionario all'uopo nominato.

I verbali delle sedute del Consiglio sono firmati dal Presidente, o dal Vicepresidente in assenza di questi, e dal Segretario Verbalizzante.

Il Segretario Verbalizzante può rilasciare copie ed estratti dei verbali agli interessati dalle deliberazioni.

È inoltre consentita la lettura dei verbali da parte di qualunque cittadino che ne faccia domanda e previa autorizzazione scritta del Presidente.

I verbali muniti del visto del Presidente, fanno prova in giudizio nonché di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte ai terzi.

## **Art. 18.**

### **DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

I membri del Consiglio di Amministrazione che non intervengano senza giustificato motivo a cinque sedute consecutive ovvero che col loro comportamento arrechino pregiudizio agli interessi della Società decadono dalla carica; il Consiglio di Amministrazione comunica al Congresso di Stato il verificarsi della decadenza entro 30 (trenta) giorni allo scopo di sostituirne il membro, tramite nomina in Consiglio Grande e Generale, come previsto dal precedente articolo 11.

La proposta di decadenza deve essere notificata all'interessato almeno cinque giorni prima della deliberazione dell'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto delle dimissioni dei propri componenti, dandone comunicazione al Congresso di Stato. Qualora ometta di prenderne atto o di darne comunicazione, provvede l'Assemblea.

I membri dimissionari restano in carica fino alla loro surrogazione da parte del Consiglio Grande e Generale.

## **Art. 19.**

### **POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Sono attribuiti al Consiglio di Amministrazione i poteri di gestione della Società.

Il Consiglio di Amministrazione:

- dà esecuzione alle delibere assembleari;
- persegue finalità, funzioni e scopi della Società così come meglio descritti ai precedenti articoli 2 e 3 adottando ogni deliberazione necessaria;
- delibera la stipula di contratti di fornitura a favore della Società di Beni e/o Servizi autorizzando alla firma il Direttore Generale, il Vice Direttore o altro personale della Società;
- delibera appalti di natura privatistica e/o trattative private per la fornitura di beni e servizi a favore della Società, stabilendone i relativi criteri;
- propone all'Assemblea Straordinaria dei Soci l'acquisizione e l'alienazione di beni immobili funzionali all'esercizio delle attività di competenza della Società;



REPUBBLICA DI SAN MARINO

SEGRETERIA DI STATO PER IL TURISMO,  
SPORT, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E  
RAPPORTI CON L'A.A.S.S.

- delibera l'accensione di mutui;
- predispone il Bilancio, il conto profitti e perdite e la nota integrativa da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- propone all'Assemblea le norme per la ripartizione degli utili e delle perdite ivi comprese eventuali riserve nel rispetto delle previsioni dello Statuto;
- delibera sull'assunzione, modifica e cessione di partecipazioni in Società terze, ivi comprese quelle acquisite a tutela del raggiungimento degli scopi ed obiettivi della Società;
- designa i rappresentanti della Società nei Consigli di Amministrazione, nei Collegi Sindacali, negli organi degli enti o imprese nelle quali siano assunte quote di partecipazione;
- nomina, fatto salvo il gradimento del Congresso di Stato, il Direttore Generale;
- nomina il Vice Direttore, i Dirigenti ed i funzionari, su proposta del Direttore Generale, e delibera l'assunzione del personale;
- sottoscrive, con le controparti sindacali, impostazioni o variazioni normative degli allegati contrattuali relativi al rapporto di lavoro subordinato per i dipendenti della Società;
- nomina i componenti della unità Tecnica Aziendale per il Mercato Energetico di cui al successivo articolo 36;
- determina il compenso, le indennità e le altre condizioni contrattuali per i consulenti esterni;
- propone all'Assemblea tutte le deliberazioni che ritenga opportuno rimettere alla sua valutazione;
- assicura la regolare erogazione dei Servizi di competenza della Società;
- delibera tutti i provvedimenti necessari al funzionamento della società, alla produzione e alla regolare erogazione dei servizi;
- definisce l'ordinamento interno relativo ai settori in cui articola l'attività della Società, nonché il fabbisogno delle risorse professionali necessarie alla regolare erogazione dei servizi;
- delibera la distribuzione degli incarichi relativi ai settori di competenza in relazione alle funzioni e scopi di cui ai precedenti articoli 2 e 3 al personale della Società disciplinandone i compiti, funzioni e servizi anche tecnici;
- definisce i programmi, studi e progetti di concerto con i Servizi interni competenti;
- assegna le risorse umane ai singoli settori;
- elabora un piano triennale ed annuale di formazione ed aggiornamento del personale in servizio;
- stabilisce parametri, criteri e modalità applicative dell'eventuale ripartizione di una quota di utili a favore del personale in servizio;
- fissa, per i settori di competenza, gli obiettivi al cui raggiungimento possa essere correlata l'applicazione dell'eventuale ripartizione di una quota di utili;
- emana regolamenti attuativi e di servizio per una migliore gestione dei servizi e degli obiettivi della Società;
- determina le tariffe dei servizi di competenza A.A.S.S. S.p.A. e propone gli adeguamenti tariffari per i servizi sui quali ha competenza l'Autorità per i servizi pubblici di cui alla legge 20 Novembre 2001 n. 120 e successive modifiche ed integrazioni;
- esercita ogni altro potere che non sia espressamente riservato dalla presente Legge agli altri Organi della Società;
- delibera su quant'altro sia ritenuto utile agli interessi della Società.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri al Direttore Generale, al Vice Direttore o ad altro personale della Società, stabilendo altresì le modalità con cui le decisioni assunte dai delegati dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio stesso.



REPUBBLICA DI SAN MARINO

SEGRETERIA DI STATO PER IL TURISMO,  
SPORT, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E  
RAPPORTI CON L'A.A.S.S.

Il Consiglio di Amministrazione fissa altresì i criteri di esercizio della facoltà di firma e può conferire procure speciali per il compimento di determinati atti o negozi a dirigenti e funzionari della Società, altro personale o anche a terzi.

Il Consiglio di Amministrazione è titolare delle azioni disciplinari su casi segnalati dal Direttore Generale, adotta il codice etico come espressione degli impegni e delle responsabilità etiche a cui sono tenuti amministratori, dipendenti e collaboratori della Società.

## **Art. 20.**

### **IL PRESIDENTE**

Il Presidente è nominato dal Consiglio Grande e Generale con le modalità, criteri, requisiti e responsabilità di cui ai precedenti articoli 11, 12, 13 e 14.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei soci.

In via d'urgenza, il Presidente ha la facoltà di assumere deliberazioni, promuovere azioni giudiziarie, amministrative e di resistere ad azioni promosse contro la Società, nominando avvocati e procuratori alle liti.

Il solo fatto che il Presidente si avvalga della facoltà conferitagli al comma che precede è prova legale di fronte ai terzi dell'esistenza del motivo d'urgenza.

Il Presidente informerà poi il Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione utile da tenersi entro 15 (quindici) giorni, di essersi avvalso di detta facoltà.

In caso di impedimento del Presidente le sue funzioni vengono svolte dal Vice Presidente.

Il Presidente è membro di diritto del Comitato di Controllo per il Mercato Energetico.

Di fronte ai terzi, la firma del Vice Presidente costituisce prova legale dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

## **Art. 21.**

### **IL DIRETTORE GENERALE**

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione fatto salvo il gradimento del Congresso di Stato. L'incarico di Direttore Generale ha durata quinquennale ed è rinnovabile con apposita deliberazione per un massimo di due mandati.

## **Art. 22.**

### **INCOMPATIBILITÀ DEL DIRETTORE GENERALE**

L'incarico di Direttore Generale è precluso ai Membri del Consiglio Grande e Generale e del Congresso di Stato, ai magistrati ed agli appartenenti ai Corpi di Polizia ed a coloro che, direttamente o indirettamente esercitano una attività in concorrenza con gli scopi, i compiti e le funzioni demandate alla Azienda Ambiente e Servizi San Marino S.p.A..

Le funzioni di Direttore sono incompatibili con qualsiasi altro impiego, commercio, industria e professione. Il Direttore non può avere incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti politici, Associazioni di categoria o sindacali.



REPUBBLICA DI SAN MARINO

SEGRETERIA DI STATO PER IL TURISMO,  
SPORT, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E  
RAPPORTI CON L'A.A.S.S.

## **Art. 23.**

### **REQUISITI PER LA NOMINA A DIRETTORE GENERALE E COMPENSI**

Possono ricoprire la carica di Direttore Generale i cittadini sammarinesi o residenti in possesso del godimento dei diritti civili e politici e che siano in possesso del seguenti titoli di studio: classi di Laurea magistrale con indirizzo amministrativo o contabile o con indirizzo tecnico nelle discipline ingegneristiche o nelle discipline relative alla gestione del territorio e delle risorse ambientali e rurali, alla geologia, all'architettura.

Il Direttore Generale dovrà accertare il possesso di capacità manageriali e di competenza nei settori di operatività della Azienda Ambiente e Servizi San Marino S.p.A..

Non possono ricoprire la carica di Direttore Generale e decadono immediatamente se nominati coloro che si trovino nella condizione di "Soggetto Inidoneo" ai sensi della Legge sulle Società.

Il Direttore Generale è tenuto a comprovare l'esistenza dei requisiti di onorabilità che precedono avvalendosi delle facoltà prevista dalla Legge sulle Società, nel rispetto delle modalità stabilite dalla Legge 21 Ottobre 1988, n. 105.

Con Decreto Delegato potranno essere stabiliti ulteriori requisiti in relazione a future esigenze di competenza e professionalità per la carica di Direttore Generale.

Al Direttore Generale spetterà un compenso determinato dal Consiglio di Amministrazione della Società.

## **Art. 24.**

### **POTERI E FUNZIONI DEL DIRETTORE GENERALE**

Il Direttore Generale è responsabile, nei confronti dei Segretari di Stato di competenza e del Congresso di Stato, del funzionamento coordinato della Società, attraverso l'ottimale utilizzo delle risorse umane, economiche e strumentali per l'attuazione degli indirizzi, delle direttive e dei programmi ed il raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Il Direttore Generale assiste alle riunioni dell'Assemblea dei Soci, partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto, è membro di diritto del Comitato di Controllo per il Mercato Energetico.

Il Direttore Generale è a capo del personale, coordina e vigila il lavoro dei dipendenti della Società ed inoltre:

- sovrintende all'andamento tecnico-amministrativo della Società;
- è a capo del personale della Società; ai sensi della Legge n. 31/1998 e successive modifiche è Datore di lavoro; ai sensi del DD. N.25/2002 è Committente delle opere;
- firma la corrispondenza ordinaria e tutti gli atti che non sono di competenza del Presidente;
- riferisce mensilmente al Consiglio di Amministrazione sull'andamento della società;
- stipula i contratti di utenza;
- esercita tutte le attribuzioni demandategli da norme, regolamenti, dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione;
- assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto;
- è personalmente responsabile della gestione tecnica e amministrativa dell'azienda assicurando la regolare erogazione dei servizi di competenza della Società;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dei provvedimenti presi in via d'urgenza dal Presidente;



REPUBBLICA DI SAN MARINO

SEGRETERIA DI STATO PER IL TURISMO,  
SPORT, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E  
RAPPORTI CON L'A.A.S.S.

- formula proposte per salvaguardare gli interessi della Società;
- emette ordini e istruzioni vincolanti per tutto il personale, ivi comprese la struttura dell'organigramma, la distribuzione degli incarichi e delle mansioni;
- concorda, con le controparti sindacali, impostazioni o variazioni normative degli allegati contrattuali relativi al rapporto di lavoro subordinato per i dipendenti della Società;
- firma gli atti di ordinaria amministrazione;
- controfirma le situazioni, le relazioni annuali ed i bilanci unitamente al Presidente;
- firma ogni altro documento comunque inerente alle funzioni della società e provvede a quanto altro occorra per lo svolgimento ed il regolare andamento delle funzioni e dei servizi della società stessa;
- stipula i contratti per la fornitura di beni e servizi previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
- propone al Consiglio di Amministrazione provvedimenti riguardanti il personale, comprese le promozioni e le assunzioni di personale di qualunque grado.

Il Direttore Generale è membro di diritto del Comitato di Controllo per il Mercato Energetico.

In caso di assenza o di impedimento del Direttore Generale, le sue funzioni vengono svolte dal Vice Direttore. Di fronte ai terzi la firma del Vice Direttore costituisce di per sé stessa prova legale dell'assenza o dell'impedimento del Direttore Generale.

## **Art. 25.**

### **RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE GENERALE**

Nel corso del suo mandato il Direttore può essere sollevato dall'incarico nel caso si renda colpevole di gravi mancanze ed in particolare:

- sia venuto meno ai doveri del suo ufficio in modo da compromettere gravemente il buon andamento del servizio;
- abbia commesso gravi infrazioni alle norme di legge e regolamenti riguardanti la Società;
- abbia dato prova, a insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione, di inettitudine, di incapacità, di scarso rendimento, di infedeltà.

Il Direttore Generale risponde dei danni causati alla Società ed ai terzi per colpa grave ed inosservanza delle leggi e dei regolamenti e delle proprie funzioni.

## **Art. 26.**

### **COLLEGIO SINDACALE NOMINA REQUISITI, DURATA, DECADENZA E COMPENSI**

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri nominati dal Consiglio Grande e Generale tra gli iscritti all'Elenco dei Revisori Contabili ed opera con le modalità, poteri, obblighi e responsabilità previsti dalla Legge 23 Febbraio 2006, n. 47 e successive modifiche.

Non possono ricoprire la carica di membri del Collegio Sindacale della Società e decadono immediatamente se nominati, coloro che si trovino nella condizione di "soggetto inidoneo" ai sensi della Legge sulle Società.

Il Presidente del Collegio Sindacale è designato dal Collegio stesso.

L'incarico di componente del Collegio Sindacale ha durata triennale, è rinnovabile per un massimo di due mandati.

Le cause di decadenza dei membri del collegio sindacale sono quelle previste dalle Legge.



REPUBBLICA DI SAN MARINO

SEGRETERIA DI STATO PER IL TURISMO,  
SPORT, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E  
RAPPORTI CON L'A.A.S.S.

I componenti del Collegio Sindacale sono tenuti a comprovare l'esistenza dei requisiti di onorabilità che precedono avvalendosi della facoltà prevista dalla Legge sulle Società, nel rispetto delle modalità stabilite dalla Legge 21 Ottobre 1988, n. 105.

Con regolamento da approvarsi con deliberazione del Congresso di Stato potranno essere stabiliti ulteriori requisiti di professionalità e/o onorabilità per i componenti del Collegio Sindacale della Società.

Ai componenti del Collegio Sindacale spetterà un compenso determinato dall'Assemblea dei Soci della Società.

#### **Art. 27.**

### **INCOMPATIBILITÀ DEI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE**

L'incarico di componente del Collegio Sindacale è precluso ai Membri del Consiglio Grande e Generale e del Congresso di Stato, ai magistrati ed agli appartenenti ai Corpi di Polizia, ai dipendenti pubblici, ai dipendenti della Società ed a coloro che, direttamente o indirettamente, esercitano attività che possano determinare interessi contrastanti o concorrenti con gli scopi e funzioni demandate alla Società.

#### **Art. 28.**

### **DECADENZA DEI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE**

Non possono ricoprire la carica di componente il Collegio Sindacale e decadono immediatamente se nominati coloro che si trovino nella condizione di "Soggetto Inidoneo" ai sensi della Legge 23 Febbraio 2006, n. 47.

#### **Art. 29.**

### **RESPONSABILITÀ DEI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE**

Le responsabilità dei componenti del Collegio Sindacale sono quelle previste dalla legge. Essi rispondono dei danni causati alla Società ed ai terzi per colpa grave ed inosservanza delle leggi e dei regolamenti.

#### **Art. 30.**

### **SOCIETÀ DI REVISIONE**

Su proposta dell'Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione conferisce incarico di certificazione di bilancio a società di revisione abilitata iscritta nell'apposito Albo sammarinese. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile per un solo mandato.

#### **Art. 31.**

### **RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE**

Le responsabilità dei componenti della Società di Revisione sono quelle previste dalla legge. Risponde dei danni causati alla Società ed ai terzi per colpa grave ed inosservanza delle leggi e dei regolamenti.



## **TITOLO II**

### **POLITICA GESTIONALE E FINANZIAMENTO**

#### **Art. 32.**

##### **INDIRIZZI DI POLITICA GESTIONALE**

Al Congresso di Stato compete di determinare, nel quadro della programmazione economica e territoriale, le direttive che individuano gli indirizzi cui l'Azienda Ambiente e Servizi San Marino S.p.A. deve uniformarsi nella produzione e nella gestione dei servizi pubblici di cui all'art. 3, dirette al soddisfacimento degli interessi della Repubblica.

#### **Art. 33.**

##### **PATRIMONIO DELLA SOCIETÀ**

Il patrimonio della Società sarà costituito dal Capitale Sociale della Società stessa.

Il patrimonio sarà inoltre costituito dal conferimento di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Eccellentissima Camera già in uso all'A.A.S.S. che verranno definiti previo inventario con apposita perizia giurata all'avviamento della Società, ad esclusione delle reti pubbliche di energia elettrica, gas, acqua e fognatura.

Le reti ed i relativi impianti inventariati resteranno di proprietà dell'Eccellentissima Camera che le concederà in uso alla Azienda Ambiente e Servizi San Marino S.p.A..

In contropartita la A.A.S.S. S.p.A. si impegnerà ad effettuare tutte le opere di manutenzione ordinaria sugli impianti e sulle reti in uso, intese come uno o più provvedimenti atti a mantenere in efficienza il sistema o il bene quando non si ricorra a sostituzione /integrazione dei componenti. I costi relativi ad eventuali opere di manutenzione straordinaria sugli impianti e le reti saranno volta a volta ripartiti con specifici accordi fra l'Ecc.ma Camera e la A.A.S.S. S.p.A..

Annualmente sarà inoltre predisposto un piano da approvare da parte del Congresso di Stato relativo alle necessità di ampliamento delle reti e del loro ammodernamento, compatibilmente con le risorse e le disponibilità del bilancio corrente.

Per la realizzazione di quanto previsto al comma precedente, potranno essere sottoscritte, in esenzione dalle imposte di bollo, di registro e trascrizione convenzioni, accordi e/o contratti tra l'Azienda Ambiente e Servizi San Marino S.p.A. e l'Eccellentissima Camera a mezzo dei quali potranno eventualmente essere stabiliti condizioni, oneri, termini ed anche eventuali canoni e/o contributi a carico della Società.

#### **Art. 34.**

##### **FINANZIAMENTO**

Il finanziamento della Azienda Ambiente e Servizi San Marino S.p.A. è assicurato:

- dalla gestione delle attività di cui al precedente articolo 3;
- da contributi di soggetti pubblici e privati;
- da operazioni di compravendita sul mercato energetico;
- dagli apporti dei soci;
- da donazioni e liberalità.



REPUBBLICA DI SAN MARINO

SEGRETERIA DI STATO PER IL TURISMO,  
SPORT, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E  
RAPPORTI CON L'A.A.S.S.

## **Art. 35.**

### **MERCATO ENERGETICO**

L'Azienda Ambiente e Servizi San Marino S.p.A. succederà all'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici nello status accreditato di operatore attivo sul mercato energetico all'ingrosso italiano e sugli analoghi mercati internazionali.

All'Azienda Ambiente e Servizi San Marino S.p.A. è data la facoltà di agire in piena autonomia e libertà sui mercati al fine di cogliere le migliori opportunità di approvvigionamento energetico volte a soddisfare le esigenze della propria utenza.

L'Azienda Ambiente e Servizi San Marino S.p.A. potrà avvalersi di consulenti specializzati per lo svolgimento delle operazioni di compravendita sui mercati energetici.

## **Art. 36.**

### **COMITATO DI CONTROLLO PER IL MERCATO ENERGETICO**

È istituito il Comitato di Controllo per il Mercato Energetico, al quale sono demandati compiti di indirizzo, verifica e controllo delle attività di compravendita sui mercati energetici effettuate dalla Azienda Ambiente e Servizi San Marino S.p.A..

Il Comitato di Controllo per il Mercato Energetico è composto da:

- Segretario di Stato con delega ai rapporti con l'A.A.S.S. S.p.A. o suo delegato, che lo presiede;
- Presidente dell'A.A.S.S. S.p.A.;
- Direttore Generale dell'A.A.S.S. S.p.A.;
- un componente designato dai gruppi consiliari di maggioranza scelto fra professionisti di comprovata esperienza operanti nei settori economico finanziario;
- un componente designato dai gruppi consiliari di minoranza scelti fra professionisti di comprovata esperienza operanti nei settori economico finanziario.

I professionisti di cui al comma che precede, devono essere cittadini sammarinesi o residenti e non possono essere membri del Consiglio Grande e Generale e del Congresso di Stato, Magistrati, appartenenti ai corpi di Polizia, dipendenti della Società o coloro che direttamente o indirettamente, esercitano attività che possano determinare interessi contrastanti o concorrenti con gli scopi e funzioni demandate alla Società.

Il Comitato di Controllo è nominato dal Consiglio Grande e Generale e resta in carica fino alla fine della legislatura.

Alle riunioni del Comitato di Controllo per il Mercato Energetico possono partecipare - su proposta del Presidente - consulenti ed esperti esterni, nonché altri Segretari di Stato in relazione alle materie di loro competenza. Alle riunioni del Comitato di Controllo per il Mercato Energetico sono altresì ammessi a partecipare con funzione consultiva anche i funzionari della Azienda Ambiente e Servizi San Marino S.p.A. facenti parte dell'Unità Tecnica Aziendale di cui al successivo art. 37.

Il Comitato di Controllo viene convocato dal Presidente e/o quando lo richiedano almeno tre dei suoi componenti, e comunque almeno con cadenza trimestrale, per effettuare la verifica degli investimenti sul mercato energetico.

L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora, il luogo della riunione e l'elenco delle materie e/o pratiche da esaminare.

Il Comitato di Controllo per il Mercato Energetico è validamente costituito quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.



REPUBBLICA DI SAN MARINO

SEGRETERIA DI STATO PER IL TURISMO,  
SPORT, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E  
RAPPORTI CON L'A.A.S.S.

## **Art. 37.**

### **FUNZIONI DEL COMITATO DI CONTROLLO PER IL MERCATO ENERGETICO**

Entro 90 giorni dall'entrata in funzione della Società dovrà essere nominato il Comitato di Controllo per il Mercato Energetico di cui al precedente articolo 35.

Entro 60 giorni dal suo insediamento il Comitato di Controllo per il Mercato Energetico approva le procedure tecniche e di valutazione del rischio che dovranno essere utilizzate dall'Unità Tecnica Aziendale per il Mercato Energetico di cui al successivo articolo 37.

Tali procedure dovranno prevedere le specifiche tecniche atte all'individuazione, al monitoraggio ed alla determinazione del rischio derivante dall'attività di acquisto e vendita di energia elettrica e gas naturale.

Le procedure sono implementate con lo scopo di determinare i rischi associati all'attività di acquisto e vendita di energia elettrica e gas naturale, quali, ad esempio, il rischio di credito, il rischio mercato, il rischio volume ed il rischio operativo.

Il Comitato di Controllo per il Mercato Energetico dispone annualmente il limite massimo di rischio a cui l'A.A.S.S. S.p.A. può esporsi su base giornaliera per attuare le attività espletate dall'Unità Tecnica Aziendale preposta all'acquisto e vendita di energia elettrica e gas naturale di cui al successivo articolo 37.

Eventuali operazioni di acquisto e vendita di energia elettrica e gas naturale che comportano l'aumento oltre il limite massimo dell'esposizione al rischio sono preventivamente segnalate e approvate dal Comitato di Controllo per il Mercato Energetico.

Le procedure dovranno contemplare le opportune attività correttive finalizzate, in caso di necessità, alla mitigazione del rischio a cui la A.A.S.S. S.p.A. risulta esposta.

## **Art. 38.**

### **UNITÀ TECNICA AZIENDALE PER IL MERCATO ENERGETICO**

Nell'ambito della gestione delle operatività contabili, amministrative e di supporto relative alla compravendita sui mercati energetici è costituita all'interno della Società una Unità Tecnica Aziendale composta da funzionari e addetti preposti all'acquisto e alla vendita di energia elettrica e gas naturale la cui nomina compete al Consiglio di Amministrazione della Società stessa.

L'Unità Tecnica Aziendale è altresì preposta al controllo dell'attuazione delle procedure stabilite dal Comitato di Controllo per il Mercato Energetico ed al monitoraggio anche quantitativo dell'esposizione al rischio, con obbligo di segnalare l'andamento al Comitato di Controllo per il Mercato Energetico con frequenza almeno mensile od ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.

L'Unità Tecnica Aziendale è tenuta a segnalare tempestivamente al Comitato di Controllo per il Mercato Energetico il superamento dei limiti consentiti nell'esposizione al rischio deliberato dal Comitato di Controllo per il Mercato Energetico stesso.

L'Unità Tecnica Aziendale potrà avvalersi, per l'espletamento delle sue funzioni, della collaborazione e cooperazione di consulenti ed esperti esterni all'uopo incaricati dal Consiglio di Amministrazione della Società.

L'Unità Tecnica Aziendale per il Mercato Energetico valuta, al momento della stipula di nuovi rapporti contrattuali con potenziali controparti del settore elettrico e del gas naturale l'affidabilità e la solvibilità delle stesse.

Le procedure dovranno contemplare le opportune attività correttive finalizzate, in caso di necessità, alla mitigazione del rischio a cui la A.A.S.S. S.p.A. risulta esposta.



REPUBBLICA DI SAN MARINO

SEGRETERIA DI STATO PER IL TURISMO,  
SPORT, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E  
RAPPORTI CON L'A.A.S.S.

### **Art. 39.**

#### **RESOCONTI DELLE OPERAZIONI DI APPROVVIGIONAMENTO ENERGETICO**

Il Comitato di Controllo per il Mercato Energetico è tenuto a fornire al Consiglio di Amministrazione della Società almeno su base semestrale una relazione contenente tutte le informazioni in suo possesso sull'andamento delle operazioni di compravendita sui mercati energetici, nonché sulle prospettive di previsione per il semestre successivo.

Le relazioni dovranno essere inoltrate dal Consiglio di Amministrazione della Società al Congresso di Stato per la relativa presa d'atto e dovranno essere allegate alla nota integrativa del Bilancio annuale della Società.

### **Art. 40.**

#### **REGIME AMMINISTRATIVO E CONTABILE - BILANCIO**

Allo scopo di garantire la massima trasparenza nella gestione della Società, il Consiglio di amministrazione dovrà adottare, indipendentemente dalle previsioni derivanti dalla legge sulle società, un regolamento amministrativo e contabile interno che dovrà disciplinare l'inventario dei beni patrimoniali, gli ammortamenti, la gestione delle entrate, l'autorizzazione alle spese.

L'Azienda Ambiente e Servizi San Marino S.p.A. è tenuta alla redazione del bilancio, del conto profitti e perdite ed alla redazione della nota integrativa secondo le disposizioni di cui alla vigente Legge sulle Società.

### **Art. 41.**

#### **REGIME FISCALE IMPOSTE E TASSE**

Il regime fiscale della Azienda Ambiente e Servizi San Marino S.p.A. è quello disciplinato dalla Legge 22 dicembre 1972, n. 40 e successive modifiche.

L'importazione di gas naturale (metano), energia elettrica ed acqua potabile, distribuiti a mezzo rete pubblica, è esente ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle importazioni di cui alla Legge 22 dicembre 1972, n. 40 e successive modifiche ed integrazioni.

Sono soggetti ad imposta sulle importazioni nella misura agevolata di cui alle leggi vigenti gli acquisti di beni materiali direttamente destinati alla manutenzione, realizzazione ed ampliamento delle reti pubbliche e di tutti gli impianti rientranti nel patrimonio indisponibile dello Stato e affidati alla Azienda Ambiente e Servizi San Marino S.p.A. nell'ambito delle proprie funzioni e scopi.

Eventuali modifiche o integrazioni al regime fiscale delle imposte e delle tasse possono essere apportate con Decreto Delegato.

### **Art. 42.**

#### **FONDI DI RISERVA**

Nel bilancio annuale della Azienda Ambiente e Servizi San Marino S.p.A. dovrà essere previsto, sulla base delle indicazioni formulate dal Comitato di Controllo per il Mercato Energetico, un Fondo di Riserva per il Mercato Energetico in grado di garantire l'adeguatezza patrimoniale necessaria a fronteggiare il profilo di rischio assunto nelle operazioni di approvvigionamento energetico.



REPUBBLICA DI SAN MARINO

SEGRETERIA DI STATO PER IL TURISMO,  
SPORT, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E  
RAPPORTI CON L'A.A.S.S.

Nel bilancio annuale della Azienda Ambiente e Servizi San Marino S.p.A. potranno essere inoltre previsti ulteriori fondi di riserva, onde provvedere ad eventuali necessità non programmate.

#### **Art. 43.**

### **SEQUELA NEI CONTRATTI**

La Azienda Ambiente e Servizi San Marino S.p.A. subentra in tutti i rapporti sia di diritto pubblico che di diritto privato, attualmente facenti capo all'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici in particolare modo per ciò che attiene alle funzioni a quest'ultima attribuite dalle Leggi attualmente in vigore e per l'assolvimento delle funzioni e scopi previsti dalla presente legge.

Per effetto di quanto previsto dal comma che precede l'Azienda Ambiente e Servizi San Marino S.p.A. subentra in tutti i contratti, accordi, e convenzioni in essere alla data di trasformazione e fino alla loro naturale scadenza.

#### **Art. 44.**

### **ESTERNALIZZAZIONI**

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno essere affidate a terzi specifiche operatività connaturate direttamente e indirettamente all'erogazione dei servizi.

#### **Art. 45.**

### **REGIME PATRIMONIALE TRANSITORIO**

Per il periodo di 12 (dodici) mesi dalla data di entrata in funzione della Società, l'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici continuerà ad esistere ai soli ed esclusivi fini di conferimento patrimoniale. Ogni e qualsiasi altra operatività sarà in capo alla Azienda Ambiente e Servizi San Marino S.p.A., la quale agirà in piena e totale autonomia nell'espletamento degli scopi e funzioni ad essa demandati dalla presente Legge.

## **TITOLO III**

### **ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE**

#### **Art. 46.**

### **GESTIONE DEL PERSONALE**

Entro 90 (novanta) giorni dalla data di entrata in funzione della Società, il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Ambiente e Servizi San Marino S.p.A. dovrà formulare il proprio modello organizzativo e funzionale, corredandolo con il fabbisogno delle risorse professionali necessario all'espletamento delle proprie attività.

Il fabbisogno definito dal Consiglio di Amministrazione potrà essere aggiornato con apposita deliberazione di revisione o integrazione al termine di ogni anno solare, o qualora per sopravvenute esigenze il Consiglio ne ravvisi la necessità.

Il fabbisogno dovrà essere sottoposto ad approvazione in Assemblea Ordinaria della Società.

Nell'esercizio delle proprie funzioni di Capo del Personale della Società, il Direttore Generale potrà gestire assunzioni, sostituzioni del personale e interruzioni del rapporto di lavoro secondo quanto



REPUBBLICA DI SAN MARINO

SEGRETERIA DI STATO PER IL TURISMO,  
SPORT, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E  
RAPPORTI CON L'A.A.S.S.

stabilito dalle vigenti norme in materia di diritto del lavoro e purché nell'ambito delle previsioni formulate nel fabbisogno della Società, secondo modalità da concordare come specificato al successivo articolo 47.

Tutti gli atti sul personale dovranno essere sottoposti ad approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Al fine di reperire professionalità non presenti sul territorio, il Consiglio di Amministrazione potrà autorizzare il Direttore Generale a stipulare convenzioni.

Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì autorizzare il Direttore Generale, in casi di particolare necessità, a stipulare contratti a termine.

#### **Art. 47.**

### **REGIME TRANSITORIO DEL PERSONALE**

Entro 120 (centoventi) giorni dalla data di entrata in funzione della Società, l'A.A.S.S. S.p.A., nell'ottica di una positiva concertazione, dovrà stipulare a seguito di contrattazione con le Organizzazioni Sindacali un nuovo contratto di lavoro aziendale che regolerà i rapporti di lavoro subordinato con l'Azienda Ambiente e Servizi San Marino S.p.A..

Il personale in ruolo presso l'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici resta assegnato alla Azienda Ambiente e Servizi San Marino S.p.A. con qualifica, livello retributivo ed ogni altro diritto economico-normativo maturato.

Il personale di cui al comma che precede, potrà accedere al nuovo contratto di lavoro aziendale, secondo quanto stabilito con apposito accordo con le Organizzazioni Sindacali. Nel medesimo accordo sarà stabilita anche la determinazione degli istituti normativi applicabili al personale, tenuto conto di come gli stessi verranno modificati a seguito della trasformazione della Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici in Azienda Ambiente e Servizi San Marino S.p.A..

## **TITOLO IV**

### ***NORME TRANSITORIE, ABROGAZIONI ED ENTRATA IN VIGORE***

#### **Art. 48.**

### **FUNZIONI TRANSITORIE**

In via transitoria e sino ad una nuova determinazione delle funzioni demandate all'Azienda Ambiente e Servizi San Marino S.p.A., l'A.A.S.S. S.p.A. avrà anche ulteriori funzioni di:

- gestione del mattatoio;
- gestione del servizio manutenzioni tecnologiche;
- gestione del servizio trasporti - funivia - officina

fino a quando tali attività non verranno riorganizzate in base a successiva Legge o regolamento.



### **Art. 49.**

#### **RIVIO A NORME**

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente Legge si rinvia alle disposizioni di Leggi vigenti ed in particolare, per ciò che attiene alla materia societaria, alla Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche e/o integrazioni.

Alla A.A.S.S. S.p.A. non si applicano i disposti di quanto previsto dalla Legge 26 novembre 1980, n.88.

### **Art. 50.**

#### **MODIFICHE E INTEGRAZIONI**

Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, sarà possibile intervenire con Decreto Delegato al fine di apportare modifiche e integrazioni a tutto quanto disciplinato dagli articoli 3, 23, 41 della presente Legge.

### **Art. 51.**

#### **ABROGAZIONI**

Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge:

- Legge 28 giugno 2005, n 95;
- Legge 20 novembre 2001, n.119;
- Decreto 29 dicembre 1981, n.112;
- Legge 25 maggio 1981, n.41;
- tutte le norme espressamente o implicitamente in contrasto con le disposizioni della presente legge.

### **Art. 52.**

#### **ENTRATA IN VIGORE**

La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.